

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1910

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERRANOVA CORRADO, ELKAN, DE MEO, SCALIA VITO, ROMANATO, BOSISIO, RAMPA, CASSIANI, PITZALIS, BRANDI, PINTUS, SIMONACCI, DAL CANTON MARIA PIA, BARBERI, MARTINI MARIA ELETTA, GREGGI, BARONI, COLASANTO, SINESIO, DI LEO, FORTINI, VALIANTE, VINCELLI, D'AREZZO, TURNATURI, AZZARO, DE CAPUA, CALVETTI, CAVALLARO NICOLA, LUCCHESI, SORGI, DE ZAN, SPADOLA, BONTADE MARGHERITA, FRACASSI, MIOTTI CARLI AMALIA, LEONE RAFFAELE, FUSARO, COCCO MARIA, CANESTRARI, BARBACCIA, DEL CASTILLO, BORGHI, PATRINI, Busetto, BIANCHI GERARDO, TITOMANLIO VITTORIA, SGARLATA

Presentata il 4 dicembre 1964

Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame tende a favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo. Dopo molti anni non si è riusciti ancora a promulgare una legge che riportando il teatro lirico alle sue vere finalità artistiche e sociali ne garantisca il funzionamento in maniera organica ed efficiente. Ed invero, nonostante i sovvenzionamenti sempre crescenti concessi dallo Stato non si riesce a risolvere i problemi di fondo che travagliano da tempo la vita del teatro lirico e del concertismo italiano.

Dall'esame delle statistiche pubblicate non si può non rilevare che di fronte a richieste finanziarie che si aggirano nell'attuale momento su 11-12 miliardi annui, gli introiti per biglietti pagati da spettatori sono notevolmente diminuiti in questi ultimi anni sino a toccare un miliardo e duecento milioni nel 1962! Quali le cause?

1) La enorme diffusione di apparecchi radiotelevisivi che offrono la possibilità di godere gli spettacoli in casa propria in qualunque ora.

2) I prezzi elevati dei biglietti d'ingresso originati dai forti gravami dei solisti, delle masse orchestrali, corali, tecniche e del personale impiegatizio.

3) Gli errati criteri di scelta di quei pochi lavori nuovi che in questi ultimi tempi hanno finito per alienare i più vasti strati, a causa della loro soggettistica, della loro trattazione scenica e vocale; né potranno interessare in seguito se non una ristrettissima cerchia di specialisti e di *snoobs*.

D'altra parte il teatro lirico non può continuare a sussistere solo come un museo retrospettivo con pochi capolavori dei secoli scorsi. Ha bisogno di rinnovarsi soprattutto come repertorio. Nella presente situazione che, com'è noto, rasenta quasi il fallimento, è ormai imprescindibile dovere del Parlamento riportare l'istituzione ai suoi fini fondamentali con una legge che determini nell'ambito del teatro lirico i suoi obiettivi, i suoi mezzi, i limiti dei contributi dello Stato.

Noi riteniamo, che per procedere a un ri-dimensionamento e a un rinnovato ordinamento sia indispensabile anzitutto liquidare

tutte le passività finanziarie che vanno ogni giorno accrescendosi per il carico degli interessi che i maggiori teatri sovvenzionati devono pagare a istituti di credito per le anticipazioni ricevute.

Considerato poi che il teatro lirico prende forza in ragione della capacità di rinnovarsi dinamicamente secondo il clima storico e sociale in cui esso deve agire, obiettivo importante è quello di favorire un repertorio che attragga le collettività socialmente più vaste con un linguaggio di grande chiarezza, di sana sollevata umanità.

Un tale repertorio non può certo improvvisarsi nel giro di pochi anni, ma gradualmente nel tempo, attraverso una naturale selezione, così come alle migliaia di opere presentate nei secoli XVII, XVIII, XIX, sopravvivono poche decine di autentici capolavori.

Si può ritenere che al raggiungimento del duplice scopo (rinnovamento del repertorio e conservazione dei capolavori del passato) possa riuscire utile mantenere in vita gli Enti lirici nelle grandi città di importante tradizione musicale.

Ma si presenta a questo punto l'esigenza di disciplinare in seno ad essi i rapporti tra lo Stato e gli enti locali (Comuni e Province).

Nella loro grande maggioranza gli enti locali non danno alla vita e al funzionamento degli enti lirici se non un contributo inadeguato; cosicché lo Stato, che avrebbe il compito di intervenire solo con sovvenzioni integrative, viene a sostenere la quasi totalità del gravame.

Se precisiamo in rapporti percentuali i contributi dello Stato, degli enti locali e dei privati, è dovere riconoscere allo Stato, massimo contributore, il pieno diritto di accertare, sia in sede di preventivo annuale, sia in sede di consuntivo, il modo come le somme

vengano spese in relazione ai risultati effettivamente conseguiti.

Occorre inoltre che sia eliminata ogni forma di mediazione che, com'è noto incide fortemente sui bilanci, sulle scritture degli artisti, ecc.

È necessario altresì disciplinare le scritture degli artisti stranieri troppo spesso incoraggiate anch'esse dai mediatori.

Si rende necessario instaurare un nuovo tipo di collaborazione fra tutti gli enti lirici allo scopo di coordinare i cartelloni, gli incarichi, e di ridurre le spese generali.

Ma accanto agli enti lirici lo Stato non può dimenticare l'alta funzione che hanno sempre svolto alcuni grandi teatri continuatori di una tradizione gloriosa, i quali per la dignità artistica nulla hanno da invidiare agli enti predetti. Occorre perciò che i loro sovvenzionamenti siano adeguati al compito culturale ed artistico cui essi debbono adempiere.

Bisogna infine meglio disciplinare i teatri minori gestiti normalmente da impresari, affinché attraverso una rigorosa selezione degli impresari stessi, lo Stato abbia la certezza che le somme destinate rispondano sempre al nobile fine di un servizio di pubblica utilità culturale e sociale.

Onorevole colleghi! Noi confidiamo nel vostro largo consenso nell'approvare una proposta di legge la quale, assicurando un responsabile impiego dei fondi destinati alle attività musicali, contribuisca a far rivivere la musica nella mente e nel cuore degli italiani — nella convinzione che la musica costituisce il messaggio più alto che si possa trasmettere alle collettività per commuoverle, educarle, sollevarle. È in essa che è possibile esprimere tutti i sentimenti umani; è con essa che possono proporsi altresì grandi problemi ideali, non esclusi quelli civili, sociali e politici, che assillano ed infiammano la società nel suo continuo divenire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I Teatri: La Scala di Milano, Opera di Roma, Comunale di Trieste, La Fenice di Venezia, Regio di Torino, Carlo Felice di Genova, Comunale di Bologna, Comunale di Firenze, San Carlo di Napoli, Massimo di Palermo, Bellini di Catania, Petruzzelli di Bari sono costituiti in Enti lirici.

ART. 2.

L'istituzione dei Concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma e l'Istituzione dei Concerti del Conservatorio musicale di Cagliari sono costituiti in Enti concertistici.

ART. 3.

Compito degli Enti di cui ai precedenti articoli è quello di organizzare annualmente stagioni di opere liriche, balletti e manifestazioni concertistiche in cicli commisurati alle consuetudini locali e alle possibilità finanziarie.

ART. 4.

Il patrimonio e il funzionamento degli Enti lirici e concertistici verrà assicurato dai contributi degli Enti locali, di eventuali istituzioni civiche, di privati e dello Stato.

Le norme statutarie e i regolamenti che attualmente li reggono dovranno essere modificati e adeguati alle disposizioni della presente legge.

ART. 5.

Il Consiglio direttivo di ciascun Ente lirico sarà costituito:

1) da un rappresentante del Ministero del turismo e spettacolo in qualità di Presidente;

2) da un rappresentante di ciascuno degli Enti locali contributori (Comune e Provincia);

3) da un rappresentante della S.I.A.E.;

4) da un rappresentante del Prefetto della Provincia;

5) da due rappresentanti dei sindacati musicisti a livello nazionale (che abbiano un numero di iscritti superiori a 1.000) scelti dal

Ministro del lavoro e della previdenza sociale su una terna presentata dai sindacati medesimi;

6) i rappresentanti delle categorie dei lavoratori dipendenti saranno sentiti dal Consiglio direttivo ogni qualvolta vi siano questioni giuridico-economiche interessanti il loro lavoro.

ART. 6.

L'Ente è giuridicamente rappresentato dal Presidente. Compito del Presidente — col suo consiglio direttivo — è quello di contenere gli oneri entro i limiti delle assegnazioni annuali.

ART. 7.

Il Consiglio direttivo di ciascuna istituzione concertistica sarà formato:

1) da un rappresentante del Ministero del Turismo e spettacolo in qualità di Presidente;

2) da un rappresentante del Prefetto della Provincia;

3) da un rappresentante dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia per l'Ente omonimo e, per l'istituzione concerti del Conservatorio musicale di Cagliari, da un rappresentante del Conservatorio stesso;

4) da un rappresentante di ciascuno degli Enti locali contributori (Comune e Provincia);

5) da un rappresentante della S.I.A.E.;

6) da due rappresentanti dei sindacati musicisti a livello nazionale (che abbiano un numero di iscritti superiori a 1.000) scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su una terna presentata dai sindacati medesimi;

7) i rappresentanti delle categorie dei lavoratori dipendenti saranno sentiti dal Consiglio direttivo ogni qualvolta vi siano questioni giuridico-economiche interessanti il loro lavoro.

ART. 8.

Ogni Consiglio direttivo durerà in carica un triennio e potrà essere rieletto solo per il triennio successivo.

Esso provvederà a nominare:

a) l'amministratore delegato;

b) il direttore artistico scelto fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale.

ART. 9.

Nel mese di maggio di ogni anno ogni Consiglio direttivo compilerà il bilancio preventivo della stagione prossima insieme col cartellone e con la scelta degli autori, dei direttori e degli interpreti.

ART. 10.

Ogni cartellone di ente lirico dovrà comprendere, oltre a melodrammi di accertata importanza storica e culturale, il 30 per cento di opere e balletti nuove e nuovissime di autori italiani contemporanei.

Devono intendersi opere nuove tutte le partiture teatrali di compositori italiani viventi o scomparsi da non più di un venticinquennio.

Devono intendersi opere nuovissime le partiture teatrali di compositori italiani contemporanei mai rappresentate.

ART. 11.

Per gli Enti concertistici il cartellone dovrà comprendere, oltre a composizioni di accertata importanza storica e culturale, il 30 per cento di composizioni nuove o nuovissime di autori italiani contemporanei.

ART. 12.

Le scritture dei singoli artisti interpreti dovranno essere stipulate direttamente, cioè al di fuori di ogni e qualsiasi agenzia teatrale o mediatore o rappresentante.

ART. 13.

Gli enti lirici e concertistici ricorreranno a cantanti, ad interpreti e a registi stranieri solo nei casi di conclamata necessità artistica o di scambi concreti stipulati con i teatri, gli enti e le società concertistiche della singola nazione straniera.

ART. 14.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo istituirà una apposita Commissione presieduta dal Ministro o da un suo delegato, e formata da un rappresentante della Corte dei Conti, da un rappresentante per ciascuno degli enti lirici e concertistici e da due rappresentanti dei sindacati musicisti a livello nazionale (che abbiano un numero di iscritti superiore a 1000) scelti dal Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale su una terna presentata dai sindacati medesimi.

Essa sarà convocata annualmente nel mese di agosto e provvederà a coordinare i cartelloni, le scritture, gli incarichi per i direttori di orchestra, i cantanti, i coreografi, gli scenografi, i registi e gli interpreti fra i vari enti sempre nei limiti delle assegnazioni annuali.

ART. 15.

Per quel che concerne le stagioni liriche in teatri di provincia, o in teatri secondari di grandi centri, l'autorizzazione a gestirle e il relativo contributo finanziario integrativo da parte dello Stato, verranno concessi, dal Ministero del turismo e spettacolo, soltanto ai comuni o cooperative, società o associazioni, imprenditori privati, purché iscritti in apposito Albo che dovrà essere istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 16.

Le sovvenzioni concesse alle stagioni liriche in teatri di provincia da parte dello Stato non potranno risultare inferiori ai due terzi della spesa globale preventivata e approvata dal Ministero del turismo e dello spettacolo volta per volta.

ART. 17.

Le richieste documentate da autorizzazioni alle stagioni predette dovranno essere espletate dagli uffici competenti del Ministero del turismo e dello spettacolo almeno sei mesi prima dell'inizio delle stagioni stesse.

ART. 18.

Le stagioni liriche e concertistiche all'estero, sovvenzionate dal Governo italiano, dovranno essere affidate ad impresari italiani di comprovata competenza artistico-tecnica-organizzativa ed iscritti in apposito albo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nelle suddette stagioni liriche e concertistiche, le quali hanno lo scopo di incrementare e diffondere l'arte musicale italiana all'estero, dovrà essere inclusa un'opera nuova o nuovissima in 3 atti (oppure tre opere in un atto ciascuna, ivi compreso un balletto) di autori italiani contemporanei.

ART. 19.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo istituirà, per la concessione delle sovvenzioni alle stagioni liriche in teatri di provincia o

in teatri secondari di grandi centri, alle sale da concerto, e per le stagioni liriche e concertistiche all'estero, una apposita commissione presieduta dal Ministro o da un delegato, e composta da un rappresentante della Corte dei conti, da un rappresentante del Ministero degli esteri (limitatamente alle manifestazioni all'estero) da un rappresentante della S.I.A.E., da un rappresentante degli impresari, da due rappresentanti dei sindacati musicisti al livello nazionale (che abbiano un numero di iscritti superiore a mille), scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su una terna presentata dai sindacati predetti. Essa sarà convocata annualmente almeno cinque mesi prima dell'inizio delle stagioni liriche e concertistiche e provvederà a vagliare e coordinare i cartelloni attenendosi agli articoli 14, 15 e 17 della presente legge.

ART. 20.

I progetti di stagioni liriche in teatri di riconosciuta tradizione non potranno avere meno di dieci recite ciascuna e dovranno includere un'opera nuova o nuovissima in tre atti (oppure tre opere in un atto ciascuno, ivi compreso un balletto) di autori italiani contemporanei.

Le altre stagioni liriche che si svolgono in teatri minori non dovranno avere meno di cinque recite ciascuna e nel loro cartellone dovrà essere incluso un atto unico nuovo o nuovissimo di compositore italiano.

ART. 21.

Le Società di concerti, le Filarmoniche locali, ecc. sovvenzionate dallo Stato sono tenute ad includere nei loro cartelloni il 30 per cento di composizioni italiane contemporanee.

ART. 22.

La pratica attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge sarà disciplinata da apposito Regolamento.